



STATUTO DEL COMUNE DI COLOBRARO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06/10/2022.

TITOLO I – PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Colobrarò è ente autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Rappresenta unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune di Colobrarò, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, promuove le condizioni, che garantiscano la qualità della vita per cittadine, cittadini, stranieri residenti ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, delle pari opportunità, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.

Art. 2 – Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Colobrarò si estende per chilometri quadrati 6591 ed è confinante con i Comuni di: Valsinni, Tursi, Senise e Sant’Arcangelo.
2. La sede Municipale e di tutti gli organi istituzionali e degli uffici è ubicata in Largo Convento, n. 1.
3. Il Comune di Colobrarò ha come suo segno distintivo uno stemma rappresentato da *“una torre cilindrica merlata situata sulla sommità del colle centrale più alto di un insieme di tre, sormontata da una corona marchionale; Il tutto raffigurato su uno scudo sannitico, in campo azzurro”*.
4. Il gonfalone del Comune ha la seguente foggia: *“drappo rettangolare di colore blu con smerlature sul lato superiore e inferiore, disteso sul pennone attaccato ad un’asta verticale. Sul drappo è ricamato lo stemma del Comune, così come descritto nel comma precedente. Una corona civica, distintiva di Comune, è posta al di sopra della parte alta (o capo) dello scudo. Sui fianchi vi sono due ramoscelli (uno di ulivo, l’altro di quercia) che si dipartono dalla parte inferiore (o punta) dello scudo. Sottostante, è posta una divisa recante la dicitura “COMUNE DI COLOBRARO”*.
5. Il Regolamento disciplina l’uso dello stemma nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché i casi e le modalità di concessione in uso (dello stemma) ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 3 – Funzioni e Finalità

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell’ambito delle risorse assegnate.
2. Il Comune è inoltre titolare delle funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, nell’interesse della comunità locale e nel rispetto delle leggi, alla loro specificazione ed attuazione. Persegue altresì i propri fini istituzionali, anche nell’ambito delle iniziative locali, regionali e nazionali, per lo sviluppo dell’Unione Europea.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi di indirizzo, di governo e mediante gli organi dirigenziali di gestione secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto, dalla legge e dai Regolamenti.
5. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria

comunità, ne tutela i valori sociali e culturali, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche dell'ente.

6. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e per realizzare il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 4 – Tutela del territorio e del patrimonio ambientale-storico-archeologico e culturale

1. Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità.
2. Il Comune promuove un assetto organico del territorio per un ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi.
3. Il Comune attua le iniziative necessarie alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio.
4. Il Comune si impegna a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la pubblicizzazione del proprio territorio naturalistico.
5. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio culturale, storico e artistico mobiliare e immobiliare del territorio in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con gli artisti e le loro associazioni.
6. In sinergia con l'attività delle associazioni culturali, nonché avvalendosi del servizio di biblioteca, opera per la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire la tutela della salute del cittadino, con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai meno abbienti, agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi e per il recupero dei tossico dipendenti, avvalendosi, in tali attività di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 6 – Sport – Turismo – Cultura

1. Il Comune promuove la valorizzazione delle espressioni culturali, dei costumi, della lingua e delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce iniziative per l'organizzazione del tempo libero ed incoraggia lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Il Comune cura la valorizzazione turistica delle zone paesaggistiche e del centro storico e favorisce le iniziative agrituristiche.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce e sostiene l'istituzione di enti, organismi ed associazioni, anche attraverso la creazione di strutture, servizi ed impianti idonei, le cui modalità di fruizione saranno disciplinati con apposito Regolamento.
5. Il Comune favorisce ed incentiva gli organismi di volontariato, promuove e qualifica l'associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società.

Art. 7 – Parità Uomo - Donna

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove azioni tendenti a favorire l'occupazione femminile e la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro, nella partecipazione allo sviluppo economico e sociale e nel godimento dei diritti civili e politici.
2. Il Comune si adopera, in particolare, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ed i comportamenti discriminanti nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

Art. 8 – Occupazione giovanile e politica del lavoro

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni adotta le iniziative necessarie a risolvere il problema della occupazione giovanile, nell'ambito di una politica complessiva di tutela del diritto al lavoro.
2. Il Comune favorisce iniziative per lo sviluppo delle capacità lavorative deigiovani nonché lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, imprenditori e tecnici.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione economica, al fine di creare un sistema di rapporti di produzione sul principio della giustizia sociale e tendente a superare i dislivelli economici e sociali, avvalendosi dell'apporto dei sindacati e delle formazioni socio-economiche, operanti sul territorio.
2. Il Comune tutela e promuove le attività commerciali ed artigianali, adottando, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per stimolare lo sviluppo e favorire l'associazionismo.
3. Il Comune coordina e disciplina con apposito Regolamento le attività commerciali ed artigianali, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere all'utenza.
4. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività agricola, quale componente essenziale della propria struttura economica, adottando, in particolare, iniziative nel campo della viabilità rurale e delle infrastrutture, della sperimentazione agraria, della tutela e dell'incremento del patrimonio forestale, delle forze associative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10 – Emigrazione ed Immigrazione

1. Il Comune adotta iniziative finalizzate al superamento dei problemi che determinano l'emigrazione della propria popolazione.
2. Il Comune favorisce il ritorno e il reinserimento degli emigrati avvalendosi degli strumenti all'uopo predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 11 – Partecipazione e Cooperazione

1. Il Comune promuove ed assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art.6 della legge n. 241 del 07.08.1990.
2. Il Comune organizza incontri e convegni ed istituisce mezzi e strumenti idonei per una adeguata informazione sui programmi, le decisioni ed i provvedimenti comunali.
3. Il Comune promuove forme di collaborazione, anche in vista di possibili unioni o consorzi con i comuni limitrofi, in primo luogo al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed accorpare la gestione di servizi di bacino ultracomunale.

Art. 12 – Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, che per loro natura non possono essere esercitati direttamente, può prevedere:
 - a) la concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - b) aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, organizza e gestisce i propri servizi nel rispetto dei principi comunitari e della legge, assicurando il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Per i servizi privi di rilevanza economica il Comune persegue, altresì, il principio della partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei servizi da parte dei soggetti del terzo settore. In tal caso è consentito l'affidamento diretto nei limiti previsti dalla legge. Nella programmazione e nella progettazione dei servizi si applicano i principi di trasparenza, di sussidiarietà e partecipazione.

TITOLO II – PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 13 – Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare

1. Il Comune di Colobrarò informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I Regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Il Comune di Colobrarò informa la propria attività amministrativa e regolamentare alla semplificazione. La semplificazione si esplica in una minore burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese e in una maggiore efficienza ed economicità dell'attività amministrativa ed in economia di atti.

Art. 14 – Interpretazione dei Regolamenti comunali

1. Qualora, per l'applicazione pratica, si presenti la necessità di interpretare i Regolamenti comunali, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Art. 15 – Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o Regolamento o per effetto di una motivata disposizione del Sindaco, che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.

2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali definiti sensibili.
3. Gli atti di determinazione dei Responsabili dei Servizi sono pubblicati all'albo pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.
4. Gli atti di determinazione dei Responsabili dei Servizi non soggetti a visto di esecutività da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sono esecutivi alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarati immediatamente eseguibili dal dirigente.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi - determinazioni - che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Per tutti i Regolamenti, anche per quelli per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente, ferma restando l'entrata in vigore del Regolamento all'esecutività della deliberazione, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.

Art. 16 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'Ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha diritto di accesso nei limiti di legge alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. Con apposito Regolamento sono disciplinate le diverse forme di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini del Comune, singoli o associati, ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi previsti per legge.
3. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, anche con la costituzione di apposito ufficio;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di protezione ambientale e a tutte le altre associazioni di accedere alle informazioni sulle strutture e sui servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 17 – Avvio di procedimento amministrativo

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti.
4. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 18 – Difensore civico: istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa il Comune può concludere apposita convenzione per avvalersi dell'opera del difensore civico regionale, istituito ai sensi della legge regionale del 14 giugno 1986 n. 11, del difensore civico provinciale ovvero, d'intesa con altri comuni appartenenti all'area del basso Sinni può valutare che il difensore civico venga eletto dai consigli comunali delle comunità interessate ed assolvere le sue funzioni per i cittadini di detti comuni.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE 1 - Norme generali

CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune

Art. 19 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta è l'organo di governo che collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati nel dettaglio dal Regolamento o dalle disposizioni interne, che debbono comunque assicurare, a ogni membro e in termine congruo, una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare, nonché l'accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
6. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista dai Regolamenti in materia. L'attivazione della iniziativa popolare per l'adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno duecento elettori.
7. Gli atti dell'amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il Comune.
8. Per la determinazione dei quorum di cui al presente Statuto si applica l'arrotondamento matematico.

Art. 20 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione

dell'azione da questi svolta.

2. La verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario e i verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario .

Art. 21 - Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei dirigenti.
2. Gli amministratori - Sindaco, componenti della Giunta Comunale, Presidente del Consiglio, Consiglieri - devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dalla legge.
4. A norma di legge e di Regolamento, i titolari di cariche elettive di Sindaco e Consiglieri, gli Assessori e i titolari di cariche direttive di alcuni enti sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

SEZIONE 2 - Consiglio Comunale

Art. 22 - Elezioni e funzionamento

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il Regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Con il Regolamento del Consiglio Comunale dovranno essere fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento, nonché per la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio, ai gruppi consiliari e ai consiglieri comunali.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente che fissa il giorno e l'ora della seduta; l'avviso di convocazione anche in forma telematica è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.
6. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.
7. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10. Il Regolamento del Consiglio Comunale con specifiche norme regolamentari - nell'intento di avvicinare i cittadini alle istituzioni comunali - disciplina la facoltà e le modalità di intervento da parte dei cittadini.

Art. 23 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del Sindaco e della Giunta sottoposta all'esame del Consiglio stesso contestualmente alla discussione e approvazione del rendiconto di bilancio.
4. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il bilancio di mandato quale documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 24 – Competenze

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politica amministrativa del Comune con atti che impegnano gli organi e/o i dirigenti cui sono rivolti, a dare attuazione agli stessi.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale, parimenti stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Consiglio Comunale approva l'istituzione o la partecipazione ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
6. Il Consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, attività di indirizzo, di programmazione e di regolazione. Nell'esercizio del controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori e dei servizi comunali preposti ai sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia di servizi pubblici locali.
7. Le modalità del controllo sulla gestione dei servizi sono definite nel Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance.
8. Il Consiglio Comunale formula indirizzi per il governo e per il controllo delle società partecipate e dei servizi esternalizzati.
9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione, ovvero di quanto previsto in norme regolamentari o statutarie.

10. In particolare, il Consiglio Comunale adotta i seguenti atti:

- a) gli Statuti dell'Ente, di Aziende speciali, i Regolamenti, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 25 – Regolamenti comunali

- 1. I Regolamenti, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli secondo quanto previsto dalle leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune.
- 2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle commissioni e alla Giunta Comunale.
- 3. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, sono di competenza della Giunta.
- 4. Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera di approvazione.
- 5. I Regolamenti:
 - a) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - b) non possono avere efficacia retroattiva;
 - c) non sono abrogati se non da Regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo Competente o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 26 - I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza - con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. Ciascun Consigliere, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento nell'ambito del proprio mandato ed ai fini dell'espletamento del medesimo, ha diritto di:
 - a) esercitare le attività e/o i servizi delegati dal Sindaco;
 - b) esercitare l'iniziativa ed il controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza prevista dalla legge, anche di sindacato ispettivo;
 - d) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - e) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune di Colobrarò aventi totale o prevalente capitale pubblico, tutti gli atti, notizie e informazioni in loro possesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, dall'articolo 29 della L. 241/1990 e dall'articolo 2.422 del Codice civile. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - f) ottenere da parte del Presidente del Consiglio Comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere o tramite il proprio capo gruppo al Presidente del Consiglio Comunale. La decadenza è formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Le dimissioni di un Consigliere vanno presentate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Oltre che nei casi previsti dallo Statuto e nei casi normativamente previsti, il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco".
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.
8. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il Comune di Colobrarò garantisce ai cittadini stranieri forme di partecipazione ai lavori del

Consiglio Comunale attraverso l'organismo rappresentativo degli stessi nelle forme disciplinate con apposito Regolamento.

Art. 27 - Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale nei rapporti con gli altri organi istituzionali, con la struttura comunale e con la comunità locale.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice Presidente.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
5. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.
6. Il Consiglio Comunale elegge, con votazioni separate il Presidente e il Vicepresidente tra i Consiglieri che non ricoprono la carica di Assessore. Le votazioni per entrambi avvengono a scrutinio segreto e l'elezione è valida per il Presidente se ottiene il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e per il Vicepresidente se ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora tali maggioranze non vengano raggiunte, le votazioni sono ripetute nella stessa seduta consiliare. In mancanza di elezione del Presidente o Vicepresidente, le votazioni sono ripetute in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
7. Il Presidente cessa dalla carica in caso di revoca o dimissioni. Per la revoca del Presidente provvede il Consiglio Comunale su proposta motivata presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri e con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
8. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori e le attività secondo il Regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
9. Il Presidente redige l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e della salvaguardia della differenza di genere realizzata mediante designazione, commissioni consiliari permanenti o straordinarie con funzioni preparatorie, istruttorie, di studio e referenti e può istituire commissioni di controllo e di garanzia.
2. Le competenze di ciascuna commissione sono determinate dal Consiglio Comunale con la deliberazione che le istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dal presente Statuto o dal Regolamento o dalla deliberazione che le istituisce.
4. Per le commissioni di controllo e garanzia identificate in sede di istituzione, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
5. La composizione, le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni

permanenti sono definite dal Regolamento del Consiglio Comunale e dai provvedimenti di istituzione.

Art. 29 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
2. Nelle commissioni d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari e le decisioni vengono assunte a maggioranza mediante voto plurimo secondo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
3. La deliberazione di istituzione stabilisce le finalità e i poteri, i criteri di funzionamento, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

SEZIONE 3 - Giunta e Sindaco

Art. 30 – La Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori in un numero massimo corrispondente a quanto previsto dalla legge. La presenza di entrambi i sessi e la relativa misura è stabilita dalle norme di legge. Uno degli Assessori è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e di compatibilità alla carica di consigliere: detti requisiti sono attestati mediante autodichiarazione da parte dei nominati di cui la Giunta prende atto nella sua prima seduta.
3. Il Vice Sindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Non possono fare parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco, fatti salvi ulteriori limiti di legge.
5. Il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 31 - Organizzazione della Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di governo dell'ente; svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e collabora con il Sindaco nell'esecuzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio per l'amministrazione dell'ente, operando attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono contenute nell'atto di nomina a componente della Giunta Comunale comunicata al Consiglio Comunale a sensi di legge.
3. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 2 possono essere revocate e/o modificate con analogo atto da parte del Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 32 – Attività degli assessori

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta nell'ambito delle attribuzioni assegnate loro dal Sindaco.
2. Gli Assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio.
3. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ambito delle materie loro delegate dal Sindaco. Adottano gli atti espressamente loro delegati da parte del Sindaco.
4. Gli Assessori forniscono ai Responsabili dei Servizi le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'ente.

Art. 33 - Durata in carica della Giunta

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Tali dimissioni comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta Comunale.
4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 35 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. I singoli assessori cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
2. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco mediante nomina da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 36 - Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco convoca, dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Nelle sedute

della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
6. La Giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari, i Responsabili dei Servizi e cittadini ad essa non appartenenti, senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse al Consiglio Comunale e, in ogni caso, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Art. 37 – Competenze

1. La Giunta opera in modo collegiale, compie gli atti di amministrazione e adotta gli atti di natura regolamentare che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce trimestralmente sulla propria attività.
2. È altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione delle deliberazioni di variazione di bilancio di propria competenza in base alla normativa vigente.
3. La Giunta delibera altresì per la costituzione del Comune nelle liti attive e passive.

Art. 38 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio di competenza del Consiglio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 39 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed immesse nei circuiti informatici e telematici. Le stesse devono essere inviate, inoltre, in elenco e nella parte riguardante il dispositivo al Presidente del Consiglio anche via e-mail.
2. Le deliberazioni di Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti del Regolamento.
3. L'immissione delle deliberazioni della Giunta nei circuiti informatici e telematici è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 40 – Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, organo responsabile e Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.
3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco

presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 41 – Sindaco: competenze

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione e organo responsabile:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti a ciascun Assessore, in relazione agli incarichi conferiti ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 42;
- c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, avvalendosi a tal fine del Segretario e controlla che i Responsabili dei Servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. n. 267/2000 e dal presente Statuto;
- f) provvede alla nomina ed alla revoca, motivandola, del Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale; detta nomina può essere disposta in forma con Giunta e associata con altre amministrazioni comunali, sulla base di apposita convenzione;
- g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- h) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia;
- j) rappresenta il Comune in giudizio, previa deliberazione di Giunta Comunale di costituzione in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- k) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali;
- l) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) convoca i comizi per i referendum.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 42 – Sindaco: delegazioni e deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice Sindaco. In assenza o impedimento di entrambi delega un Assessore a sostituirlo.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare un più efficace e puntuale esercizio dell'attività di indirizzo e

controllo riservatagli dalla legge, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore.

3. Nel rilascio degli incarichi o delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate o degli incarichi gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio.
6. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Tale incarico è rilasciato per attività e/o materie specifiche o progetti finalizzati esclusi in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi. Il Consiglio prende atto dal provvedimento del Sindaco.

Art. 43 – Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare eventuali gravi situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini.
2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dal presente Statuto (pubblicità degli atti amministrativi).
3. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge e dei Regolamenti comunali.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare ordinanze, compete al Vice Sindaco, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ad un Assessore delegato.

Art. 44 – Sindaco ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, a un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del T.U. n. 267/2000.

SEZIONE 4 - Indennità

Art. 45 - Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Il Sindaco, i componenti la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti organi dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali

Art. 46 - Principi generali

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, stabilisce la propria struttura organizzativa e ne definisce le modalità di funzionamento, attraverso l'approvazione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché attraverso l'approvazione dei Regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni e stabilito la gestione in forma associata delle funzioni e servizi comunali - può prevedere:
 - a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o distaccato o comandato all'Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali in un'unica struttura organizzativa;
 - b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della materia dell'organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all'Unione dei Comuni entro i limiti di quanto stabilito dal presente Statuto e dagli atti di indirizzo e criteri generali approvati dagli organi istituzionali del Comune.
3. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, di economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità, coordinati e compatibili con assetti organizzativi anche su base territoriale sovracomunale realizzati attraverso opportune forme associative.
4. L'azione organizzativa ed amministrativa del Comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:
 - a) la definizione da parte degli organi di amministrazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente da attuare;
 - b) la separazione dei compiti di amministrazione da quelli di gestione;
 - c) l'affidamento ai Responsabili dei Servizi di autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo ed in particolare la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;
 - d) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa, mediante un sistema di controlli normativamente previsti e come disciplinati in via autonoma dai Regolamenti dell'ente in materia.

Art. 47 - Principi e gestione del personale

1. Il Comune riconosce le competenze professionali dei dipendenti quale valore fondante della propria organizzazione, nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni del personale dipendente.
2. La gestione del personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
3. Il Comune provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
4. Il Comune riconosce il ruolo del confronto, sia per quanto riguarda l'applicazione del CCNL Funzioni Locali sia per la contrattazione decentrata, da svilupparsi con le organizzazioni sindacali di categoria e la RSU.
5. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.

Art. 48 – Responsabilità disciplinare del personale

1. Il Regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è così composta:
 - a) Segretario Comunale;
 - b) Due dipendenti designati dal personale dell'ente, econdo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione dei dipendenti di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato dal personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 49 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario, iscritto all'apposito albo nazionale.
2. Il potere di nomina del Segretario viene esercitato dal Sindaco secondo le modalità, termini e procedure fissati dalla legge in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione convenzionale dell'ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione.
7. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, il Segretario opera affinché l'attività di governo e di gestione dell'ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale.

8. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'ente nei vari campi secondo principi di economicità, efficacia e trasparenza.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE

Art. 50 - Organismi di partecipazione all'amministrazione locale

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini, singoli ed associati, all'attività dell'Ente.
2. Privilegia le libere forme associative e di cooperazione e le organizzazioni di volontariato.
3. Garantisce forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 51 - Consultazioni

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali in materia.
2. Il Consiglio Comunale identifica gli strumenti atti ad incentivare forme di rappresentanza giovanile. Le modalità di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di rappresentanza sono disciplinate da apposito Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale può istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo. Tali consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 52 - Modalità delle consultazioni

1. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee cittadine, di settore, di quartiere, di udienze conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio o dalla Giunta.

Art. 53 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate ed è data risposta scritta entro i termini e secondo le modalità fissati dal Regolamento.
4. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e in Consiglio Comunale.

Art. 54 – Referendum consultivo

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza locale, è previsto il referendum come strumento volto ad agevolare il rapporto tra cittadini ed organi elettivi.
2. Il referendum ha natura consultiva ed è ammesso su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum, mediante presentazione di sottoscrizioni autenticate, nelle forme previste dalla legge, nel numero fissato dal

Regolamento di cui al successivo comma 7, da parte degli aventi diritto al voto nella relativa tipologia di referendum, come in dettaglio indicati nel successivo comma.

4. Esercitano il diritto di voto i cittadini residenti iscritti alle liste elettorali del Comune alla data dell'indizione del referendum; i cittadini residenti italiani minorenni che abbiano compiuto i 16 anni alla data dell'indizione del referendum, iscritti all'anagrafe comunale alla medesima data; gli stranieri e gli apolidi, maggiori di anni sedici alla data fissata per la consultazione, residenti a Colobrarò da almeno un anno alla stessa data, di cui non si abbia notizia di interdizione dai pubblici uffici.
5. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:
 - a) la revisione dello Statuto;
 - b) i Regolamenti attinenti al funzionamento degli organi;
 - c) i tributi ed il bilancio;
 - d) le tariffe relative ai servizi;
 - e) l'espropriazione per pubblica utilità;
 - f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - i) gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e i relativi strumenti attuativi;
 - j) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale da non ingenerare equivoci.
7. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabiliti:
 - a) le procedure di ammissibilità;
 - b) le modalità di raccolta delle firme ed il numero di firme necessario;
 - c) le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità;
 - d) le modalità di proclamazione del risultato;
8. Il Consiglio Comunale esamina l'esito del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
9. Le proposte e gli intendimenti, espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi secondo la disciplina stabilita dal Regolamento in materia.

Art. 55 – Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli aventi diritti di partecipazione alla votazione, in caso contrario è dichiarato respinto.
2. In caso di esito favorevole, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la Giunta deve proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto la questione sottoposta alla consultazione referendaria.
3. L'esito favorevole non vincola il Consiglio il quale, tuttavia, ove se ne discosti, col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve fornire espressa ed adeguata motivazione alla delibera non conforme ed informarne i cittadini con mezzi adeguati.

Art. 56 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può attribuire tali funzioni al difensore civico della Provincia di Matera, ovvero a quello istituito a livello regionale.

Art. 57 - Comitati

1. Possono essere costituiti, su iniziativa di gruppi di cittadini e di stranieri, o da associazioni, comitati per la trattazione di materie determinate in relazione ai problemi della zona, con funzioni eminentemente consultive e di proposta.
2. Il Comune favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la eventuale consultazione con apposite riunioni.

TITOLO VI – RESPONSABILITA'

Art. 58 – Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori comunali ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengono a conoscenza, direttamente ed in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che comportano responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicandogli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 59 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1 quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
5. Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 60 – Responsabilità contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 61 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità ed inestensibilità agli eredi.

TITOLO VII – SERVIZI

Art. 62 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 63 – Azienda speciale

2. Il Consiglio Comunale, per la gestione dei servizi produttivi e sviluppo economico e civile, delibera gli atti costitutivi dell'azienda speciale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione dell'azienda
4. il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 64 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto concernente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore.

Art. 65 – Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale sociale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

TITOLO VIII – FORME ASSOCIATIVE

Art. 66 – Principi

1. Il Comune, nel conseguimento di obiettivi di interesse comune con altri enti locali, utilizza strumenti ed istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 67 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, favorendo la stipulazione di apposita convenzione con altri enti locali.

Art. 68 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di una azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative di cui all'articolo precedente.
2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto del consorzio.

Art. 69 – Unione dei comuni

1. In attuazione dei principi della legge delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce unione di comuni al fine di migliorare le strutture pubbliche ed offrire alla collettività servizi più efficienti.

Art. 70 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali, che richiedono procedure complesse per il coordinamento e la integrazione dell'attività di più soggetti promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, in particolare, dovrà indicare tempi e modalità delle attività necessarie al raggiungimento dello stesso, costi, fondi di finanziamento e piano finanziario.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale.

TITOLO IX – ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE E CONTROLLO INTERNO

Art. 71 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione.

Art. 72 – Beni patrimoniali indisponibili

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati o concessi in affitto con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 73 – La contabilità comunale

1. L'ordinamento finanziario-contabile del comune è regolato dalla legge.
2. Il Comune predispose ed approva un apposito Regolamento di contabilità nel quale disciplina l'impianto contabile del comune e la gestione delle entrate proprie.
3. Il Regolamento di contabilità deve delineare un sistema di contabilità ispirato ai principi della verità, chiarezza e precisione ed opportunamente coordinato con i principi della finanza pubblica.

Art. 74 – Revisore del conto

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento contabile potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti concessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello Statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Art. 76 - Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Statuto modificato continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.